



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

## REGOLAMENTO D'ATENEО PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI COSTITUZIONE, ADESIONE, PARTECIPAZIONE A SOCIETÀ ED ENTI E SU ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

**SENATO ACCADEMICO**

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**Delibera n. 11 del 10/03/2015**

**DECRETO RETTORALE**

**Emanato con D. R. n. 1610 del 08/05/2015 –  
Prot. n. 34487 del 08/05/2015**

**ALBO UFFICIALE DI ATENEО**

**Pubblicato mediante affissione all'Albo  
Ufficiale di Ateneo (ALBO ON-LINE) al  
n. 532 del 08/05/2015 – Prot. n. 34663**

**ENTRATA IN VIGORE**

**In vigore dal 09/05/2015**

**NOTE**

**STRUTTURA UNIPA DI RIFERIMENTO**

**AREA AFFARI GENERALI E LEGALI  
Servizio Speciale - SSP08  
AFFARI LEGALI NEGOZIALI-  
PATRIMONIALI, OSSERVATORIO  
CONTRATTI-CONVENZIONI E SISTEMI  
FRUIBILITÀ INFORMAZIONI TRA  
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI**

**AREA DI INTERESSE**

**[Regolamenti di interesse generale](#)**



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

DECRETO N. 1610/2015  
Del 08/05/2015

## IL RETTORE

**VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi di Palermo;

**VISTO** il vigente Regolamento Generale di Ateneo;

**VISTA** la delibera n. 11 del 10/03/2015 del Consiglio di Amministrazione;

## DECRETA

1. Emanare il sotto riportato Regolamento d'Ateneo per la disciplina delle procedure di costituzione, adesione, partecipazione a società ed enti e su attività di monitoraggio e controllo:

### **REGOLAMENTO D'ATENEО PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI COSTITUZIONE, ADESIONE, PARTECIPAZIONE A SOCIETÀ ED ENTI E SU ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E CONTROLLO.**

#### **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **Art. 1 – Ambito di applicazione e finalità**

1. Il presente Regolamento, tenuto conto di quanto stabilito dalle vigenti norme, disciplina:
  - a) le modalità, i criteri e le procedure di costituzione, adesione, partecipazione ai soggetti giuridici di cui all'art. 9, comma 2 - lettere c) e d) - e comma 3, dello Statuto dell'Università degli Studi di Palermo, nonché le attività di monitoraggio e controllo in conformità: ai principi generali del vigente Statuto dell'Università degli Studi di Palermo ed a quanto previsto dall'art. 9 dello stesso; all'art. 53 del Regolamento Generale di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 3423 del 31.10.2013; alle linee guida approvate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione con rispettive deliberazioni n. 7 del 16.12.2011 e n. 40 del 20.12.2011; alla normativa nazionale e comunitaria vigente in materia.
  - b) le attività di monitoraggio, vigilanza e controllo esercitate dall'Università degli Studi di Palermo sulle società ed enti partecipati al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni normative ed allo scopo di regolamentare, rendendole omogenee, le modalità di



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

circolazione delle informazioni tra l'Università ed i suoi delegati o referenti presso organi di tali società o enti;

c) i rapporti tra Università e le società o enti dalla stessa partecipati.

## **Art. 2 – Criteri generali**

1. L'Università degli Studi di Palermo, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e delle proprie norme interne, può costituire, partecipare ed aderire ai soggetti giuridici indicati dall'art. 9 del proprio Statuto.
2. In ogni caso devono essere garantiti:
  - a. la partecipazione paritaria dell'Università nell'impostazione dei programmi di ricerca e/o della didattica;
  - b. la non ripartizione degli eventuali utili che, invece, devono essere reinvestiti per finalità di carattere scientifico;
  - c. la devoluzione, al momento dell'eventuale scioglimento, di ogni elemento attivo ad enti senza scopo di lucro che perseguono analoghe finalità di promozione della ricerca, nel rispetto delle norme civilistiche e delle leggi speciali in materia;
  - d. la separazione del patrimonio universitario da quello dell'ente;
  - e. una gestione amministrativa della società o dell'ente ispirata a criteri di efficacia, efficienza, economicità, legalità e trasparenza.
3. La partecipazione a qualsiasi titolo dell'Ateneo, di cui al comma 1, avviene, di norma, con apporto di prestazione di opera scientifica e know-how e/o di personale, con l'uso di beni, attrezzature e strutture. Solo per motivate esigenze di interesse pubblico o di rilievo normativo la partecipazione può essere posta in essere anche mediante apporto finanziario. Salvo diversa statuizione del Consiglio di Amministrazione dell'Università, sono a carico della Struttura con autonomia gestionale proponente ed interessata l'erogazione, a favore degli Enti partecipati: di contributi iniziali per la costituzione del fondo consortile o di versamenti al capitale sociale; gli eventuali contributi annuali ordinari, nonché ogni onere di natura finanziaria, correlato alla costituzione, adesione e partecipazione.
4. Il Consiglio di Amministrazione può motivatamente assegnare, ai soggetti giuridici di cui ai precedenti commi, spazi di proprietà o di cui dispone l'Università, se non in casi eccezionali ed adeguatamente motivati, previa individuazione dei locali, parere favorevole della struttura universitaria ospitante ed apposita convenzione stipulata tra la società o ente e l'Università, nei limiti delle vigenti norme e dei regolamenti interni in materia. Tale convenzione regola l'uso degli spazi nonché il rimborso dei costi sostenuti globalmente e periodicamente dall'Università per spese comuni in proporzione alla superficie dei locali.
5. La partecipazione a società di capitali o società consortili a responsabilità limitata è comunque subordinata alle seguenti condizioni:
  - a) la percentuale di partecipazione dell'Università non potrà superare il 30% del capitale sociale salvo che, ricorrendo eccezionali e giustificati motivi, il Consiglio di Amministrazione disponga diversamente;
  - b) la stipula di patti parasociali che salvaguardino l'Università nei casi di variazione del capitale sociale o di ripiano di eventuali perdite, in particolare con espresse previsioni che: escludano la partecipazione dell'Università ad aumenti di capitale sociale ovvero la limitino in misura non superiore all'ammontare massimo del capitale già conferito; limitino alle quote di partecipazione il concorso dell'Università al ripiano di eventuali perdite;



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

- c) la rappresentanza dell'Università in seno al Consiglio di Amministrazione ovvero in eventuali organismi deputati alla programmazione della ricerca e/o della didattica.
6. Gli statuti dei soggetti giuridici di cui ai precedenti commi devono contenere clausole che prevedono:
- a) recesso libero, per l'Università, in qualsiasi momento, senza oneri, fatto salvo, laddove doveroso, l'impegno ad assolvere quelle obbligazioni il cui adempimento è convenuto come necessario al fine di non pregiudicare l'esito delle attività e dei progetti che risultino pendenti al momento della notifica della dichiarazione di recesso;
- b) se necessario, la possibilità di avvalersi di forme di collaborazione del personale degli associati, disciplinate tramite appositi atti convenzionali.
- Laddove l'ente proceda altresì ad assunzione di personale e conferimento di incarichi, le relative procedure, da espletarsi nel rispetto dell'art. 18 del D.Lgs. 112/2008 e s.m.i., dovranno essere disciplinate, alternativamente da previsione statutaria, da patti parasociali, da apposito regolamento, da deliberazioni equipollenti adottate dagli organi sociali competenti, nel caso di enti di cui alla disciplina dell'art.18 del D.Lgs. 112/2008 e s.m.i.
7. I soggetti giuridici, di cui ai precedenti commi, devono garantire l'adozione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale, ex art. 6 comma 2, d.lgs. n. 18 del 27.01.2012, al fine di consentire la redazione del bilancio consolidato.
8. Ai sensi dell'art. 8 della L. n. 111 del 15.07.2011, e della normativa in materia di trasparenza, D.Lgs. 33/2013, l'Università pubblica periodicamente i dati relativi ai propri enti partecipati, includendo i risultati d'esercizio dell'ultimo triennio. Qualora i soggetti giuridici, di cui ai precedenti commi, riportino criticità di bilancio per tre esercizi consecutivi, l'Ufficio preposto al controllo e monitoraggio degli enti partecipati sottopone al Consiglio di Amministrazione di Ateneo la valutazione in ordine all'esercizio del diritto di recesso, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di leggi speciali in materia.
9. Gli Statuti degli enti consortili devono indicare che "il Consorzio opera in nome e per proprio conto, senza assumere obbligazioni in nome e per conto dei singoli consorziati".

### TITOLO II

#### PROCEDURE COSTITUZIONE, ADESIONE E PARTECIPAZIONE

##### **Art. 3 – Proposta**

1. La proposta di costituzione, partecipazione ed adesione ai soggetti giuridici di cui ai precedenti articoli, è presentata dal Responsabile della Struttura interessata e deve essere sempre accompagnata:
- a) dall'indicazione del soggetto promotore: eventuale docente o ricercatore, afferente alla struttura ovvero soggetto terzo, pubblico o privato;
- b) da Statuto, o progetto di Statuto in caso di enti costituendi;
- c) da un dettagliato piano economico finanziario, in caso di enti costituendi, e da un progetto di sviluppo delle attività poste ad oggetto dell'organismo, in cui siano definiti: l'oggetto sociale; gli obiettivi da perseguire attraverso lo strumento associativo ed il loro rilievo rispetto ai fini istituzionali dell'Università; l'impegno economico ed organizzativo dell'Università; la determinazione della quota di rappresentanza dell'Università negli organi sociali e delle regole di amministrazione e controllo ivi compresi gli elementi di cui all'articolo 2, commi 5b), 6 e 9; indicazione copertura economica oneri di costituzione, adesione, partecipazione e gestione rapporto;



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

- d) adeguata informazione su altri soci e indicazione dei criteri con i quali gli stessi sono stati individuati, in caso di enti costituenti, o visura camerale aggiornata per gli enti già costituiti.
- e) nel caso il soggetto giuridico sia già costituito, dagli ultimi tre bilanci di esercizio approvati con relativi allegati di legge. Laddove emergano situazioni di criticità di bilancio per tre esercizi consecutivi, l'Ateneo non darà luogo alla procedura di adesione all'ente stesso.
2. La suddetta proposta, con tutta la documentazione a corredo di cui al precedente comma e della delibera di approvazione della Struttura interessata, deve essere indirizzata al Rettore presso l'Ufficio competente. L'Ufficio, ricevuta la proposta, rilevata la sussistenza delle prescritte condizioni, la sottopone all'organo di governo competente secondo quanto previsto dallo Statuto dell'Università e dalla normativa vigente.
3. La partecipazione del personale dell'Università alle attività, escluse quelle di rappresentanza, dei soggetti giuridici di cui agli articoli precedenti deve essere preceduta da nulla osta delle strutture universitarie cui gli stessi afferiscono.

### TITOLO III

#### RAPPRESENTANTI E RESPONSABILI SCIENTIFICI

##### **Art. 4 – Nomina rappresentanti e responsabili scientifici.**

1. I rappresentanti dell'Università, con compiti di amministratori o delegati in assemblea o altri organi sociali presso i soggetti giuridici *de quibus*, sono individuati tra il personale docente o amministrativo che dispone di adeguate competenze e , salva diversa previsione contenuta negli statuti dei soggetti giuridici di cui ai precedenti articoli, sono nominati o designati dal Rettore.
2. Nelle ipotesi previste dall'art. 91-bis del D.P.R. 382/1980 e dall'art. 4 comma 4 del D.L. 95/2012, così come modificato dal D.L. 90/2014, e s.m.i, ogni eventuale emolumento corrisposto al personale dell'Università per la partecipazione agli organi sociali di detti enti è versato all'Università, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute.
3. La figura del responsabile scientifico, di norma, è indicata dalla struttura universitaria interessata al rapporto con il soggetto giuridico individuato ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento.

##### **Art. 5 – Obblighi dei rappresentanti e responsabili scientifici.**

1. I rappresentanti con delega/nomina permanente da parte dell'Università presso gli organi sociali deliberanti ed il responsabile scientifico, rispettano, coordinandosi con gli Uffici preposti dell'Università, i seguenti obblighi:
  - a) relazionano, ciascuno per la propria parte, entro il 30 giugno di ogni anno:
    - a.1) sullo stato di attuazione dell'oggetto sociale e sulle criticità riscontrate rispetto ai tempi, ai costi ed ai rischi evidenziando il grado di aderenza delle attività con gli obiettivi, i piani e le procedure convenute;
    - a.2) sulla rilevanza dell'attività di ricerca e dei progetti realizzati, in corso e in fase progettuale;



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

- a.3) sulle evidenze delle unità di ricerca locali coinvolte, personale impegnato, Settori Scientifico Disciplinari coinvolti, possibile futura evoluzione economico patrimoniale del soggetto giuridico, e altre informazioni significative al fine del monitoraggio;
  - b) curano la tempestiva trasmissione dei documenti chiesti, di volta in volta, dagli Uffici preposti che, in tal modo possono provvedere all'attività informativa dei competenti organi dell'Università ed a formulare le conseguenti ed opportune direttive o proposte;
  - c) qualora la relativa documentazione non sia direttamente pervenuta all'Amministrazione, nel caso in cui ne siano in possesso e su richiesta, trasmettono, entro 15 giorni dallo svolgimento delle riunioni degli organismi sociali cui partecipano, copia del relativo verbale della seduta, con eventuale sintetica relazione contenente osservazioni e commenti;
  - d) trasmettono ai competenti Uffici, quali rappresentanti presso gli organi deliberanti dei soggetti giuridici, prima della relativa approvazione e con preavviso non inferiore a quindici giorni, copia dei bilanci preventivi e consuntivi, corredati dalle relazioni degli organi di controllo;
  - e) I rappresentanti con compiti di amministratori o con delega/nomina presso gli organismi sociali deliberanti dei soggetti di cui, non possono esprimere alcun voto presso tali organi sociali, senza previo ed espresso mandato dell'Università, su:
    - e.1) aumento del capitale sociale;
    - e.2) adempimenti relativi ad eventuali coperture di perdite;
    - e.3) determinazione di spese o contributi di finanziamento o ripianamento finanziario;
    - e.4) ammissione di nuovi soci;
    - e.5) progetti di fusione o adesione ad altre società;
    - e.6) azioni di recesso o scioglimento;
    - e.7) modifiche statutarie, che dovranno essere preventivamente sottoposte al Consiglio di Amministrazione di Ateneo;
    - e.8) approvazione di bilanci preventivi e consuntivi;
    - e.9) ogni decisione che possa comportare obbligazioni per l'Università.
2. Il mancato rispetto dei suddetti obblighi comporta la revoca del mandato e, laddove da tale comportamento dovesse derivare un aggravio a carico del Bilancio Universitario, il Consiglio di Amministrazione valuta la sussistenza degli estremi ai fini dell'eventuale configurabilità di una responsabilità dei suddetti rappresentanti o responsabili scientifici, nonché delle strutture universitarie interessate alla partecipazione agli enti.
- Inoltre, in relazione alle ricadute sulla partecipazione dell'Università a detti soggetti giuridici, sia ai fini contabili sia ai fini della valutazione della qualità della ricerca dell'Università, il mancato rispetto degli obblighi, di cui ai precedenti commi, può comportare, previa delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università, l'esercizio del diritto di recesso.

## TITOLO IV CONTROLLI E MONITORAGGIO

### Art. 6 – Finalità controlli

1. I controlli sono finalizzati, prevalentemente, a rilevare:
  - a) i rapporti finanziari tra Università e soggetti giuridici da questa partecipati;
  - b) la situazione economico-finanziaria, patrimoniale, gestionale e organizzativa dei soggetti giuridici partecipati;
  - c) eventuali contratti di servizio;



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

- d) qualità dei servizi, delle attività, dei risultati della ricerca, ecc. con specifico riguardo a ricadute positive, sinergie, vantaggi e/o impegni, anche solo di attività di ricerca, per l'Ateneo;
- e) rispetto delle norme comunitarie e nazionali, nonché dei vincoli di finanza pubblica;
- f) rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza;
- g) rispetto degli obiettivi da conseguire con particolare riguardo alle attività strumentali ed ai servizi da svolgere anche in termini di efficacia, efficienza ed economicità;

### **Art. 7 – Ufficio di raccordo per il controllo ed il monitoraggio**

1. L'Ufficio preposto al monitoraggio degli Enti partecipati, costituisce, nell'attuale struttura organizzativa dell'Università, il punto di raccordo tra: Università e Soggetti giuridici da questa partecipati e degli organi sociali di questi ultimi; rappresentanti e responsabili scientifici di cui all'art. 4; altri organi o strutture dell'Università che rilevano ai fini dei controlli, delle correlate decisioni e dell'interesse istituzionale, diretto o indiretto, alla partecipazione a detti soggetti giuridici.
2. Finalità dell'Ufficio è il monitoraggio della partecipazione dell'Ateneo in soggetti terzi, con particolare riferimento alla cura degli adempimenti connessi alla qualità di socio e alla verifica del permanere delle condizioni legittimanti la partecipazione.
3. Il suddetto Ufficio, ai fini di quanto disciplinato con il presente regolamento, svolge le seguenti attività:
  - a) attività di analisi, in termini di studio di fattibilità economica-finanziaria e giuridica, a supporto della scelta dell'Ateneo in merito alla partecipazione a soggetti terzi;
  - b) analisi e razionalizzazione delle partecipazioni di Ateneo, in vista del consolidamento dei bilanci delle stesse nel bilancio di Ateneo, a seguito dell'introduzione della contabilità economico - patrimoniale prevista dalla riforma (L. n. 240/2010);
  - c) verifica dell'andamento economico-finanziario dei soggetti partecipati, nonché delle attività svolte dagli stessi;
  - d) nomina dei rappresentanti d'Ateneo negli organi collegiali dei soggetti partecipati e loro rinnovo sottoponendo agli Organi Accademici le relative proposte;
  - e) esame, pareri ed istruttoria su proposte di modifica degli Statuti sociali e di eventuali correlati regolamenti;
  - f) analisi e relazioni periodiche agli Organi Accademici su tutte le partecipazioni d'Ateneo con evidenza delle attività e delle risultanze di bilancio;
  - g) cura della partecipazione dell'Ateneo alle assemblee degli Enti partecipati predisponendo diversificati atti di delega a seguito di valutazione e analisi degli argomenti da trattare;
  - h) cura degli adempimenti di legge finalizzati alla pubblicità e trasparenza previsti in materia di partecipazioni e ai rappresentanti dell'Ateneo presso gli organismi partecipati;
  - i) espleta gli adempimenti di legge, attraverso la comunicazione su portali telematici ministeriali, dei dati relativi alle partecipazioni, sia a fini contabili che con riguardo alla valutazione della qualità della ricerca per i consorzi di terza missione;
  - j) effettua un'attività di raccolta ed archiviazione dati, documenti dei soggetti giuridici menzionati per una consultazione in tempo reale delle informazioni, strumentale all'elaborazione annuale, entro il trenta settembre, del report sulle partecipazioni dell'Università;



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

- k) formula proposte, per la parte di competenza, di eventuali azioni correttive dei rapporti tra gli enti partecipati e l'Università, sulla base delle risultanze delle informazioni raccolte e dei report dei rappresentanti e responsabili scientifici.

## **Art. 8** – Altre forme di controllo.

1. Con apposite direttive, linee guida o successivi regolamenti possono essere individuate altre forme di controllo e soggetti all'uopo preposti.

## **Art. 9** – Omesso invio di informazioni o documentazione da parte dei soggetti partecipati.

1. I Soggetti partecipati sono tenuti a trasmettere, oltre ai bilanci preventivi e consuntivi corredati delle relative relazioni:
  - a) ogni atto deliberativo assunto dai propri organi sociali;
  - b) documenti propedeutici alle deliberazioni degli organi sociali, ai sensi di quanto indicato all'art. 7 comma 3 del presente regolamento;
  - c) informazioni aggiornate sulla compagine sociale, sugli organi sociali, sul trattamento economico dei componenti degli organi statutari, sull'organizzazione e sul personale, e quant'altro utile ai fini degli adempimenti di legge, pubblicità e trasparenza, e, comunque, di quanto chiesto dall'Università.
2. Il mancato o incompleto adempimento di quanto al comma precedente, comporta, dopo eventuali solleciti, la valutazione, da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Università di esercitare il diritto di recesso.

## **TITOLO V**

### **NORME TRANSITORIE E DI RINVIO**

## **Art. 10** – Norme transitorie

- a. Tutte le norme in contrasto con il presente Regolamento sono abrogate.
- b. Le norme del presente regolamento si applicano alle partecipazioni a qualunque titolo dell'Ateneo, nelle forme di cui all'art. 1.

## **Art. 11** – Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle vigenti norme, disposizioni e principi vigenti in materia e, in particolare:
  - dello Statuto dell'Università degli Studi di Palermo;
  - del Regolamento Generale dell'Università degli Studi di Palermo;
  - del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli Studi di Palermo;
  - delle norme del codice civile;
  - della normativa italiana e comunitaria vigente in materia.

## **Art. 12**- Entrata in vigore e pubblicità



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua emanazione con Decreto Rettorale.
  2. La pubblicità è data mediante affissione all'albo ufficiale di Ateneo e nel sito internet del Settore Ufficio Studi e Documentazione. “
2. Il sopra riportato regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla data del presente decreto di emanazione ed è pubblicato mediante affissione all'albo ufficiale di Ateneo e nel sito internet del Settore Ufficio Studi e Documentazione.

IL RETTORE  
Prof. Roberto LAGALLA